

COMUNE DI VILLANTERIO  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
SISTEMA  
DI VIDEOSORVEGLIANZA  
NEL TERRITORIO COMUNALE

## INDICE

Art. 1 ) PREMESSE

Art. 2 ) DEFINIZIONI

Art. 3 ) OGGETTO

Art. 4 ) UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI DI VIDEORIPRESA MOBILI

Art. 5) LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA

Art. 6 ) PRINCIPI

Art. 7 ) SOGGETTI

Art. 8 ) DPIA

Art. 9 ) INFORMATIVE

Art. 10 ) FINALITA'

Art. 11 ) MODALITA' DI TRATTAMENTO

Art. 12 ) DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 12 BIS) ACCESSO AI FILAMENTI DA PARTE DEI CITTADINI

Art. 13 ) SICUREZZA DEI DATI

Art. 14 ) CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 15 ) TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.16) DISPOSIZIONI FINALI

## 1) PREMESSE

Costituisce videosorveglianza l'attività volta a vigilare un bene o un luogo, da remoto, attraverso quel complesso di strumenti e dispositivi di ripresa video che consentono la captazione di immagini e la loro eventuale analisi.

Le immagini, qualora rendano le persone identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza e alla protezione dei propri dati personali.

Il sistema di videosorveglianza installato sul territorio del Comune di Villanterio si compone di telecamere con Lettore Targhe, telecamere per la videosorveglianza e fototrappole collegati ad un centro di controllo e coordinamento gestito dal comando di Polizia Municipale anche mediante eventuali accordi interforze.

## 2) DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) "profilazione", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- d) "pseudonimizzazione", il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- f) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento;
- g) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- h) "banca di dati": il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- i) “autorizzato del trattamento”: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e in tal senso preventivamente istruita;
- j) “interessato”: la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali trattati;
- k) “terzo”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- l) “violazione dei dati personali”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- m) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) “responsabile della protezione dei dati”: soggetto designato dall'Ente, con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali;
- q) “DPIA”: acronimo di “Data Protection Impact Assesment”, è la procedura di valutazione d'impatto della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera c) del GDPR;

### 3) OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del territorio del Comune di Villanterio ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.

In particolare il presente Regolamento:

- a) disciplina le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi, mobili, di lettura targhe e fototrappole di proprietà del Comune o da esso gestiti nonché individua i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati con le relative funzioni;
- b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti;
- c) garantisce l'esercizio dei diritti degli interessati.

2. Gli impianti:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) consentono riprese di video o foto;

3. Il sistema di videosorveglianza dell'Ente è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente Regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

4. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, è assoggettato alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo del 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore vigente.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

#### 4) UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI DI VIDEORIPRESA MOBILI

1. Il sistema di videosorveglianza installato sul territorio del Comune di Villanterio potrà prevedere, nel caso risulti necessario e proporzionato al perseguimento delle proprie finalità, l'utilizzo anche di dispositivi foto trappole, body cam, dash cam, droni e altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo) da collegarsi al centro di controllo e coordinamento gestito dal comando di Polizia Municipale anche mediante eventuali accordi interforze.
2. L'utilizzo di particolari sistemi mobili (dash cam, body cam, etc.) deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, alla normativa nazionale vigente, di ogni altra regolamentazione adottata in materia e alle indicazioni e prescrizioni dettate in proposito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. La Polizia Locale curerà la predisposizione di specifici disciplinari tecnici esplicativi delle modalità di utilizzo/attivazione di ciascun dispositivo in uso, con specificazione dei casi in cui le microcamere possono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni specifiche autorizzate nei casi di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

#### 5) LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA

1. Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza del Comune di Villanterio è effettuato dalla Polizia Locale presso la centrale operativa. È possibile l'effettuazione, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze nonché da società partecipate o altri enti individuati dal titolare del trattamento.
2. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano de plano nella disciplina normativa dettata dal d.lgs. 51/2018, come da Direttiva Polizia Europea.
4. L'Ente aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia che vi sia una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, sia che vi sia la gestione unica di un soggetto a ciò preposto, l'autorizzato al trattamento può trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

#### 6) PRINCIPI

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo

predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti:

- a) **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di polizia locale sono investiti.
- b) **Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
- d) **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

## 7) SOGGETTI

1. Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di Villanterio, rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal Sindaco pro tempore.

Inoltre potranno essere individuati come titolari o co-titolari al trattamento ulteriori soggetti, quali la Prefettura o la Questura, sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze o Patti per l'attuazione della sicurezza urbana che stabiliscano in modo univoco i ruoli e le rispettive responsabilità.

2. Il Sindaco, come previsto dal vigente Regolamento per la gestione e protezione dei dati personali e particolari, può designare i Dirigenti dell'Ente, con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 29 GDPR ed art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/18, per lo svolgimento di compiti e funzioni, per quanto di competenza dell'Ufficio di appartenenza.

Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:

- La polizia locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;
- gli altri dirigenti dei servizi competenti per le eventuali telecamere a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della polizia locale.

Con l'atto di designazione vengono impartite direttive e indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza. I designati al trattamento per tutte le attività di cui al presente Regolamento si avvalgono della consulenza, supporto e collaborazione del Responsabile Protezione dati (RPD/DPO).

3. Il Titolare del Trattamento individua e nomina, fornendo loro specifiche istruzioni, gli Autorizzati al trattamento dei dati rilevati mediante apparecchi di videosorveglianza. Con l'atto di nomina, ai singoli Autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso,

prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

4. Il Titolare del Trattamento provvede alla individuazione, contrattualizzazione e nomina dei Responsabili del Trattamento, nel rispetto dell'art. 28 GDPR, nonché alla sottoscrizione di accordi - mediante atto giuridico vincolante con la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente (Responsabile del Trattamento) che tratta i dati per conto del Titolare del trattamento - nei quali siano impartiti istruzioni, facoltà e doveri dei Responsabili nei confronti del Titolare.

5. Ove non diversamente previsto sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze o Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, le Forze di Polizia sono considerate Titolari autonomi del Trattamento dati. Sono invece nominati Responsabili del Trattamento le società partecipate e fornitori esterni debitamente deputati all'installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

6. Il Responsabile del trattamento dei dati personali effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento. Le Forze di Polizia, di cui al comma 5, qualora fossero nominate Responsabili del Trattamento sulla base di specifici accordi e/o progetti, osservano le disposizioni di cui al presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal Titolare.

7. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

8. Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Sub-responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del sub-responsabile mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il sub-responsabile del trattamento a quanto previsto dal GDPR e dal contratto/atto giuridico stesso.

9. Data la possibile promiscuità di trattamento dati da parte di esterni (benché debitamente autorizzati ovvero nominati) ed interni all'ente, il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali; il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

5. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Titolare.

## 8) DPIA

1. Relativamente al trattamento dei dati di cui al presente regolamento è redatto il Documento di valutazione di impatto sulla protezione dati (nota anche come DPIA – Data Protection Impact Assessment) ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera c) del RGPD.

## 9) INFORMATIVA

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata sono informati mediante cartelli conformi ai modelli di cui alle linee guida vigenti.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa estesa ai sensi dell'art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e dell' art. 10 del D. Lgs 51/2018 contenente, tra l'altro, le modalità e le finalità del trattamento, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato.

#### 10) FINALITA'

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza e, se del caso, di foto trappolaggio di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili all'Ente in tema di sicurezza e presidio del territorio.

2. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e sulla base giuridica, art. 6.1 lett. (e) del GDPR, dell'interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri così come delineati al comma precedente, il Comune impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale.

3. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Villanterio, anche mediante il sistema di letture targhe OCR, è finalizzato prioritariamente:

- a) alla tutela dell'ordine e della Sicurezza Pubblica, altresì nella sua declinazione locale di Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quietà pubblica e alla civile convivenza;
- b) alla prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale;
- c) alla prevenzione di fenomeni che comunque comportano turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- d) al controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela;
- e) alla sorveglianza diretta di aree che, in situazioni contingenti, possono presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- f) alla tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione;
- g) al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e alle attività rivolte alla sicurezza stradale;
- h) per finalità di polizia amministrativa e ambientale;
- i) alla rilevazione e accertamento di violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici.
- j) Coordinamento delle attività di protezione civile.

4. Ogni dispositivo oggetto del presente regolamento, dovrà essere specificatamente declinato nella sua finalità, (in riferimento all'elencazione al comma precedente), sulla base della quale soggiacerà alla relativa disciplina normativa; l'utilizzo di un dispositivo per una finalità diversa da quella declinata nel documento specifico, dovrà comunque sottostare alla normativa collegata.

5. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadatazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare la regolarità di un transito di un veicolo.

6. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i., gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

## 11) MODALITA' DI TRATTAMENTO

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono:

- a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al presente Regolamento;
- c) Esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) Trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.

2. Gli impianti di cui al presente Regolamento consentono riprese video e foto a colori, diurne e notturne, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale.

3. Gli impianti di videosorveglianza sono sempre in funzione e registrano in maniera continuativa. Mentre gli impianti di fototrappolaggio si innescano in modo autonomo a seguito di qualsiasi movimento di veicoli o esseri umani catturando immagini ovvero sono sempre in funzione e registrano in maniera continuativa.

4. I segnali video e foto delle unità di ripresa sono inviati presso la sede comunale o data center individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato il cui accesso è protetto, riservato e consentito unicamente al personale formalmente e appositamente incaricato. L'impiego del sistema di videoregistrazione e foto è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui al presente Regolamento.

5. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Gli strumenti e i supporti elettronici utilizzati sono dotati dei sistemi di protezione che garantiscono la tutela dei dati trattati.

6. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal precedente comma del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tali casi dovrà essere informato il Titolare dei dati di cui al presente Regolamento.

7. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

## 12) DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
  - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
  - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi e nei casi previsti dalla legge, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Le istanze sono presentate al Titolare e al Responsabile Protezione Dati ai contatti presenti nelle informative.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### Articolo 12-bis: Accesso ai filmati da parte dei cittadini

1. Principi generali e spese di istruttoria:
  - a) L'accesso ai filmati registrati dal sistema di videosorveglianza comunale è consentito ai cittadini nel rispetto dei principi di trasparenza, protezione dei dati personali e sicurezza pubblica.
  - b) L'accesso è subordinato alla dimostrazione di un interesse legittimo e concreto, e deve essere conforme alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale in materia di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990).
  - c) È previsto un contributo di € 100,00 per le spese di istruttoria, dovuto al momento della presentazione della richiesta di accesso ai filmati.
2. Modalità e tempi di richiesta in casi specifici:
  - a) In caso di sinistro stradale, danneggiamento di proprietà privata o altro evento rilevante, il cittadino interessato può presentare richiesta di accesso ai filmati, specificando:
    - La data, l'ora e il luogo dell'evento.
    - La descrizione dettagliata dell'evento.
    - La documentazione a supporto (ad esempio, verbale delle forze dell'ordine, denuncia).
    - Nominativo, indirizzo, mail, numero telefonico, utilizzabile per essere contattato da parte dell'ufficio di Polizia Locale per comunicazioni e richieste
  - b) Al fine di garantire la possibilità di accedere ai filmati prima della loro cancellazione e per consentire l'istruttoria all'ufficio competente, la richiesta di accesso deve essere presentata entro e non oltre 3 giorni dalla data di registrazione delle immagini. Tale termine è stabilito anche in considerazione del fatto che, ai sensi della normativa vigente, le immagini sono conservate per un periodo massimo di 7 giorni.
3. Limitazioni all'accesso per eventi con data e orario incerti o richieste multiple:
  - a) Qualora il richiedente non sia in grado di specificare l'orario esatto dell'evento, ma solo un intervallo temporale ampio (superiore a 2 ore), l'accesso ai filmati non sarà possibile.

- b) In casi di data incerta, è pressoché impossibile per il comune accettare la richiesta di visione.
  - c) Non saranno accettate richieste multiple relative allo stesso evento o richieste che, sommate, superino l'intervallo massimo di due ore di visione.
  - d) In tali casi, il Titolare del trattamento valuterà la possibilità di fornire estratti significativi dei filmati, al fine di non sovraccaricare il personale con la visione di lunghe registrazioni.
  - e) Il personale addetto alla videosorveglianza non è tenuto a visionare integralmente le registrazioni per periodi superiori a 2 ore per soddisfare richieste di privati, al fine di non compromettere lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
4. Contributi per l'accesso ai filmati, sospensione del procedimento e annullamento della pratica:
- a) Per la consegna di copie dei filmati, il richiedente è tenuto a fornire una pen drive nuova e integra, con capacità adeguata per l'archiviazione dei dati.
  - b) Qualora sia necessario effettuare operazioni di oscuramento di soggetti terzi o mezzi non coinvolti nell'evento, il richiedente è tenuto a sostenere i costi relativi al lavoro di editing, che saranno quantificati sulla base del preventivo fornito da una società specializzata, esterna al comune, e idonea a svolgere tale tipo di operazione.
  - c) In caso di mancato pagamento delle spese di editing entro il termine indicato nel preventivo, il procedimento di accesso ai filmati sarà sospeso e il richiedente non potrà avvalersi del termine di 30 giorni previsto per la risposta alla richiesta.
  - d) Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del procedimento senza che il richiedente abbia provveduto al pagamento, il comune provvederà alla messa in mora.
  - e) Se il richiedente non provvede al pagamento entro 60 giorni dalla messa in mora, la pratica si intenderà annullata.
5. Valutazione della richiesta:
- a) Il Titolare del trattamento valuta la richiesta, verificando la sussistenza dei requisiti di legittimità e la compatibilità dell'accesso con le finalità del trattamento e i diritti dei terzi.
  - b) In caso di sinistro stradale o danneggiamento di proprietà privata, la valutazione terrà conto della necessità di fornire al richiedente elementi utili per la tutela dei propri diritti.
  - c) L'accesso può essere negato qualora possa pregiudicare indagini di polizia giudiziaria, la sicurezza pubblica o i diritti e le libertà di terzi.
  - d) Nel caso di diniego, il titolare del trattamento dovrà fornire idonea motivazione.
6. Informazione dei controinteressati e diritto di accesso:
- a) Qualora dalla visione dei filmati emergano soggetti controinteressati (ad esempio, altri veicoli coinvolti in un sinistro stradale), questi saranno informati della richiesta di accesso ai filmati e avranno la possibilità di presentare eventuali osservazioni o di esercitare il proprio diritto di accesso agli atti.
7. Tempi di risposta:
- a) Il Titolare del trattamento si impegna a fornire una risposta alla richiesta di accesso entro 30 giorni dalla ricezione.
  - b) In casi di particolare complessità, il termine può essere prorogato, previa comunicazione al richiedente.
8. Tutela dei diritti:
- a) In caso di diniego o di mancata risposta, il richiedente può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ricorso all'autorità giudiziaria competente.

### 13) SICUREZZA DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. UE 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità soprarichiamate.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
3. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
4. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
6. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
7. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.
8. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 è subordinato al rilascio, da parte del Titolare o dei Responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.

### 14) CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'art 2 della direttiva polizia relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

### 15) TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, dagli artt. 37 e seguenti della direttiva polizia relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento dei dati personali.

### 16) DISPOSIZIONI FINALI

1. La Giunta Comunale sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, può adottare dei disciplinari di dettaglio contenenti ulteriori specificazioni e regolamentazioni per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e al Codice Privacy novellato (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.), al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” emanate dall’EDPB, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.